

STATUTO

della

AUSER TERZA UNIVERSITA' DELLA LIBERATA'

“Associazione Per L'autogestione dei Servizi e la Solidarietà”

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione

1. **L'Auser Terza Università della Libertà** “Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà” opera, senza fini di lucro, nel settore della promozione sociale, ai sensi della L. n. 383/2000 e della L.R. n. 1/2008, capo III e successive modifiche e integrazioni. È affiliata ad Auser Nazionale, riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali di cui all'art. 3 sesto comma, lettera E della legge 25 Agosto 1991, n. 287, con Decreto del Ministero dell'Interno n. 599/ CI 1933.12000 A (118), del 28/7/95.

Art. 2

Finalità e scopi

1. L'Auser Insieme persegue esclusivamente finalità di utilità, solidarietà e giustizia sociale. A tali fini promuove la propria attività, dei soci e dei terzi, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.
2. L'Associazione riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla resistenza come un tratto essenziale della propria identità.
3. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale, per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. È altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale e all'integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza. Diffonde la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.
4. **L'Auser Terza Università della Libertà**
 - a. svolge, in conformità di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 3 punto 5, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività nei settori dell'assistenza sanitaria, socio sanitaria, socio assistenziale, della tutela dei disabili e dei migranti, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, dell'educazione degli adulti, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS 29/10/99, N. 490) ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della solidarietà internazionale;

man

all'ban

ALLEGATO

REG. YOIL 22-3-11 N. 11/1595

IL DIRETTORE
l'addetto alle attività di fronte
Sig.ra Pignatelli Grazia



- β. opera a favore delle persone e delle loro reti di relazione, di chi è in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza, promuovendone e sostenendone, anche sul piano formativo, l'auto-organizzazione e il mutuo aiuto. L'associazione si propone inoltre di favorire i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi sia di beni e di costruzione di reti comunitarie;
 - γ. promuove, orienta e valorizza le disponibilità e le competenze delle persone anziane come un'opportunità e una risorsa per la società, per un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte;
 - δ. promuove e favorisce le relazioni intergenerazionali;
 - ε. sostiene le attività di volontariato secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, in una logica di solidarietà interna tra tutte le associazioni Auser e di sostegno rispetto alle più deboli dal lato delle risorse;
 - φ. aderisce e si riconosce nelle reti nazionali di Filo d'Argento e UniAuser.
5. L'Associazione persegue i propri scopi anche mediante lo sviluppo di attività rivolte alla famiglia, attraverso forme di solidarietà per le famiglie e le reti tra le famiglie.
 Concorre a sostenere il valore sociale della famiglia attraverso il supporto del ruolo parentale, del mutuo aiuto e della responsabilità degli impegni di cura.
 Persegue l'obiettivo della permanenza domiciliare dell'anziano e la tutela della sua autonomia, anche residua, attraverso attività di sostegno e di servizio, con azioni di sostegno finalizzate al supporto domiciliare, all'assistenza sociale, alle attività educative e formative, alle attività ricreative, sportive e di mantenimento, alle attività culturali, ecc.
 Esercita ogni azione necessaria a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e della famiglia.
6. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività.
7. È esclusa la possibilità di svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Rapporti di affiliazione e di collaborazione

1. **L'Auser Terza Università della Liberetà** aderisce all'Auser Nazionale condividendone le finalità e i principi dello Statuto.
2. Alla persistente vigenza di tali principi è legata l'adesione di **Auser Terza Università della Liberetà** e il vincolo di destinazione di propri beni e delle iscrizioni, successivi all'affiliazione.
3. Per la realizzazione dei programmi di promozione sociale, l'Associazione concorre alla costituzione della Federazione delle Associazioni Auser Insieme, operante nell'ambito della legge n. 383/2000 e della legge regionale 1/2008 e successive modificazioni.
4. Le Auser territoriale e regionale hanno il diritto di partecipare alle riunioni dell'Associazione Affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da apposite disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
5. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, a livello territoriale; può inoltre partecipare (anche in qualità di promotore) alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici.

Art. 4

Sede

L'Auser Terza Università della Libertà ha sede legale in **Brescia**

Art. 5

Fonti di disciplina

L'Auser Terza Università della Libertà è disciplinata dal presente Statuto e dai relativi regolamenti e, per quanto in questo non disposto, dallo Statuto di Auser regionale e nazionale; è inoltre disciplinata da disposizioni esecutive interne e agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II

Soci

Art. 6

Iscrizione

1. L'Auser è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.
2. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte **dell'Auser Terza Università della Libertà** devono presentare domanda scritta all'Associazione.
4. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo, la domanda medesima si intende accolta e l'aderente viene iscritto nel registro dei soci dell'associazione.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del Comitato Direttivo dell'Associazione, d'intesa con il Presidente dell'Auser territoriale.

Art. 7

Diritti ed obblighi dei soci

1. Attraverso l'Associazione, il socio svolge la propria attività ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Auser e usufruisce dei benefici riconosciuti agli associati appartenenti al sistema Auser
2. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate annualmente dal Comitato Direttivo Nazionale e Regionale dell'Auser, e a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.
3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.
5. I soci maggiori di età hanno diritto di:
 - a. eleggere gli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;

- b. approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche nonché i regolamenti secondo le modalità di cui al successivo art. 11;
 - c. promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.
6. In caso di controversia su questioni riguardanti i diritti e gli obblighi degli associati, si fa riferimento a quanto previsto al precedente art. 5 - fonti di disciplina.

Art. 8

Recesso ed esclusione

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
2. L'associato può recedere dall'Associazione, senza oneri aggiuntivi, mediante comunicazione scritta inviata al presidente dell'Associazione con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dell'Associazione.
4. Avverso all'esclusione, l'aderente può ricorrere alle fonti di disciplina di cui all'art. 5 ed in ogni caso può impugnare l'atto davanti all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica.
5. Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9

Regime dei Diritti e degli Obblighi

1. L'Assemblea dei Soci approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto il regolamento disciplinare a cui devono attenersi i soci e gli organi dell'Associazione.
2. Per ogni controversia si può chiedere il pronunciamento degli organi di controllo indicati nel regolamento e previsti dagli statuti di Auser regionale e nazionale.
3. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza di tutti i soci entro trenta giorni dalla approvazione ed al momento della richiesta d'iscrizione.

TITOLO III

Organi dell'Auser

Art. 10

Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. la Presidenza;
- e. il Collegio dei Sindaci.

Art. 11

L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in sede congressuale ogni quattro anni, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno un decimo dei propri componenti. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea ordinaria annuale, delibera su:
 - a. le linee programmatiche generali;
 - b. i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione sul programma di attività e la relazione sull'attività svolta;
 - c. il regolamento disciplinare.
5. L'Assemblea congressuale dei soci, convocata ogni quattro anni, è preparata secondo le norme stabilite da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo, sulla base delle indicazioni dell'Auser regionale e nazionale.
6. L'Assemblea congressuale, oltre ai compiti previsti al precedente punto 4, elegge:
 - α. i componenti del Comitato Direttivo;
 - β. i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - γ. i delegati all'assemblea congressuale territoriale commisurati al numero di soci, sulla base delle indicazioni dell'Auser Territoriale.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno i due quarti degli associati.
8. Per le modifiche allo statuto l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
9. Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
10. L'assemblea è convocata con lettera inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione tramite avviso affisso presso la sede dell'Associazione; con lettera inviata con ogni mezzo idoneo, ivi compresi posta elettronica e raccomandata a mano. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
11. In caso d'impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della propria stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
13. Sarà data idonea pubblicità, attraverso le forme più indicate, delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 12

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea congressuale ha il compito di:
 - a. attuare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;

- b. emanare disposizioni esecutive del presente Statuto conformi ai regolamenti dell'Auser territoriale, regionale e nazionale;
 - c. eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
 - d. deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;
 - e. eleggere, su proposta del Presidente, gli altri componenti della Presidenza;
 - f. nominare, su proposta del Presidente, il Direttore o figura assimilabile.
2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea. Allo stesso partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'Auser territoriale e regionale competenti.
 3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 4. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo - su proposta del Presidente ed entro il limite complessivo di un decimo dei propri componenti - può provvedere alla cooptazione di altri componenti, purché soci dell'Associazione.
 5. La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.
 6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
 7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
 8. Il Comitato Direttivo:
 - a. amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - b. delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
 - c. delibera la convocazione dell'Assemblea secondo i regolamenti e le disposizioni esecutive interni;
 - d. delibera sugli altri oggetti attinenti l'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente o della Presidenza;
 - e. delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - a. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - b. convoca e presiede l'Assemblea;
 - c. convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - d. propone al Comitato Direttivo la nomina degli altri componenti della Presidenza;
 - e. propone la nomina del Direttore, o di figura assimilabile, stabilendone poteri e deleghe e sottoponendola al Comitato Direttivo;
 - f. assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
 - f. nomina procuratori speciali;
 - g. propone al Comitato Direttivo, di concerto con la Presidenza, i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
 - h. svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 14

La Presidenza

1. La Presidenza è composta sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo.
2. Fanno parte della Presidenza: il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore e i restanti componenti nominati dal Comitato Direttivo.
3. La Presidenza:
 - a. propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
 - b. svolge funzioni di **coordinamento** dell'attività dell'Associazione;
 - c. adotta le decisioni urgenti, anche se non di propria competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta utile;
 - d. predispose i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione.
4. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di altri componenti della **Presidenza**, eletti dal Comitato Direttivo, durano quattro anni e i singoli componenti sono rieleggibili.

Art. 15

Conflitto d'interessi e incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché di Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni del proprio territorio.
3. L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea congressuale con voto palese a maggioranza semplice, anche tra i non soci.
2. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza.
3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
4. I Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine d'età. Nel caso in cui, per effetto di **diminuzioni e decadenze**, il numero dei Sindaci supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.
5. La carica di Sindaco all'interno **dell'Auser Terza Università della Liberetà** è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione medesima.
6. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato **Direttivo**.
9. Il Collegio:
 - a. controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione **amministrativa** dell'Associazione;
 - b. verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;

- c. predisporre una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
10. Esperite tutte le procedure informative e comunicative verso gli organismi dell'Associazione, il Collegio ha la facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire il caso all'organismo di controllo di cui all'art. 9, che esprimerà il proprio parere entro 60 giorni, dandone comunicazione alle Presidenze e alle strutture Territoriale e Regionale.

TITOLO IV

Dell'attività dell'associazione

Art. 17

Ruolo delle Associazioni Affiliate

1. Le Associazioni Affiliate all'Auser fanno parte del sistema Auser e partecipano alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, nelle forme previste dagli statuti, dai regolamenti e da atti d'indirizzo regionale, territoriale e nazionale.
2. Nella gestione delle attività, le Associazioni Affiliate sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo, contabile e patrimoniale.
3. Le Associazioni Affiliate sono strutture di base e prima istanza congressuale di Auser.

Art. 18

Diritti e obblighi dell'Associazione

1. L'affiliazione all'Auser nazionale concorre a caratterizzare lo scopo sociale **dell'Auser Terza Università delle Libertà** e i diritti sociali nei confronti dell'Auser di norma sono espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi dirigenti.
2. La partecipazione al sistema Auser comporta l'obbligo di uniformare il presente Statuto a quelli dell'Auser nazionale, regionale e territoriale.
3. A tale scopo l'Associazione assicura prestazioni conformi a uno standard previsto da apposito regolamento Auser e stipula convenzioni con le amministrazioni pubbliche, in via congiuntiva con l'Auser territoriale, secondo modalità previste da regolamento Auser.

TITOLO V

Risorse Economiche

Art. 19

Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - contributi dei soci;
 - quote associative;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da associati e da terzi;
 - raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
 3. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni con finalità analoghe che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
 4. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altre Associazioni appartenenti alla rete con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 22

Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre, la Presidenza predispose per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Manfredi

Delbianchi

Art. 23

Bilancio consuntivo

1. Per ciascun anno solare, la Presidenza redige un bilancio consuntivo (con contabilità separata tra Promozione Sociale e Onlus) - costituito da rendiconto economico e finanziario, corredato dal rapporto sulla gestione e dalla relazione sul programma di attività.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sul programma di attività devono essere comunicati al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo, la relazione sul programma di attività e la relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione.

Art. 24

Adempimenti

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, approvati dai rispettivi organismi, sono trasmessi a cura del Presidente all'Auser territoriale e regionale.

Art. 25

Cambio di Registro

La eventuale cancellazione dai registri della promozione sociale e la successiva iscrizione ai registri di volontariato non costituisce causa di scioglimento della medesima Associazione.

Art. 26

Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai Regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.